



# **Comune di Brandizzo**

**Città Metropolitana di Torino**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2021  
*Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2023*

## INDICE

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento .....	4
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali .....	4
Articolo 3 - Presupposto del canone .....	6
Articolo 4 - Soggetto obbligato .....	6
TITOLO II.....	8
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO .....	8
Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico.....	8
Articolo 6 - Tipi di occupazione .....	9
Articolo 7 - Occupazioni occasionali.....	9
Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza.....	10
Articolo 9 - Rilascio della concessione .....	10
Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro .....	11
Articolo 11 - Proroga, rinnovo e disdetta.....	12
Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio .....	13
Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione .....	13
Articolo 14 - Occupazioni abusive .....	14
TITOLO III.....	15
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE .....	15
Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari .....	15
Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari.....	16
Articolo 17 - Istruttoria amministrativa e procedure.....	17
Articolo 18 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	19
Articolo 19 - Rinnovo, proroga e disdetta .....	20
Articolo 20 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione .....	20
Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	21
Articolo 22 - Le esposizioni pubblicitarie abusive .....	21
TITOLO IV.....	22
TARIFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI .....	22
Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico .....	22
Articolo 24 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie....	22
Articolo 25 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	23
Articolo 26 - Determinazione delle tariffe annuali .....	24
Articolo 27 - Determinazione delle tariffe giornaliere .....	24
Articolo 28 - Determinazione del canone .....	25
Articolo 29 - Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie esenti dal canone .....	26
Articolo 30 - Riduzioni e maggiorazioni della tariffa e determinazione dei coefficienti.....	28
Articolo 31 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	30
TITOLO V.....	31
PUBBLICHE AFFISSIONI.....	31
Articolo 32 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	31
Articolo 33 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	31
Articolo 34 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....	31

Articolo 35 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	32
Articolo 36 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni .....	32
TITOLO VI.....	33
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	33
Art. 37 - Modalità e termini per il pagamento del canone .....	33
Articolo 38 - Rimborsi e compensazione.....	34
Articolo 39 - Accertamenti - Recupero canone.....	34
Articolo 40 - Sanzioni e indennità .....	35
Articolo 41 - Autotutela.....	35
Articolo 42 - Riscossione coattiva .....	36
Articolo 43 - Il Funzionario Responsabile.....	36
TITOLO VII.....	37
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	37
Articolo 44 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	37
Articolo 45 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	37
Articolo 46 - Occupazioni a sviluppo progressivo. ....	37
Articolo 47 - Occupazioni in prossimità del Palazzo Municipale.....	37
Articolo 48 - Attività Edile .....	38
Articolo 49 - Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti.....	38
Articolo 50 - Attività di propaganda elettorale .....	39
Articolo 51 - Occupazioni con dehors .....	39
Articolo 52 - Serbatoi .....	40
TITOLO VIII.....	41
Articolo 53 - Regime transitorio .....	41
Articolo 54 - Disposizioni finali .....	41
Articolo 55 - Entrata in vigore .....	41

#### ALLEGATI

- Allegato A - Rappresentazione grafica delle aree, strade e spazi pubblici o privati ad uso pubblico*
- Allegato B - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici o privati ad uso pubblico ai fini delle occupazioni di suolo*
- Allegato C - Determinazione dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe
- Allegato D - Individuazione zone per occupazioni di suolo pubblico in prossimità del Palazzo Municipale
- Allegato E - Planimetria addensamento commerciale A1

## **TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclude l'applicazione del presente canone.

### **Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: *come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a)*, l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, *parchi, giardini*, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, *nonché l'occupazione di aree o spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso*;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È

altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria alla localizzazione e visualizzazione. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari sono sottoposte all'esame dei competenti Settori. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Settore comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni per opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. L'atto di concessione o di autorizzazione è rilasciato fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

### **Articolo 3 - Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, *nonché per le occupazioni di aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. "dicatio ad patriam" consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima;*

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al presente comma è maggiorata del 50% per quelle permanenti e del 200% per quelle temporanee.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai titoli edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

### **Articolo 4 - Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

## TITOLO II

### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

#### Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dall'ufficio competente, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma, per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata, e-mail o Sportello OnLine del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata almeno 10 giorni lavorativi prima per le occupazioni temporanee ed almeno 30 per quelle permanenti, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie espressa in metri quadrati o di estensione lineare, la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti previsti dal presente regolamento per la particolare tipologia di occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria (planimetria dell'area interessata, disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti, fotografie dell'area richiesta per meglio individuare il contesto ambientale circostante, ecc.).

La comunicazione inviata dall'ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi di cui al capoverso precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

L'avviso inviato dall'ufficio competente che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
6. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applicano le discipline contenute nel Regolamento comunale di polizia urbana e del Regolamento comunale edilizio.
7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.
8. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

### **Articolo 6 - Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

### **Articolo 7 - Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:
  - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, benefiche, celebrative, sportive e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
  - b) le occupazioni di qualsiasi natura, per le quali è stato riconosciuto il Patrocinio dal Comune;
  - c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
  - d) le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
  - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
  - f) le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti di durata non superiore a 4 ore e che non comportino la sospensione della circolazione;
  - g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore e che non comportino la sospensione della circolazione;
  - h) le occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti e di una superficie inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le occupazioni occasionali, fatte salve le disposizioni previste da regolamenti settoriali, dovrà essere inoltrata comunicazione scritta con le stesse modalità di presentazione e la medesima documentazione di cui all'articolo 5 commi 1 e 4, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. Per ogni comunicazione presentata ai sensi del presente articolo viene rilasciata apposita ordinanza per le modifiche della viabilità, ovvero nulla osta del Settore competente.

### **Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda di concessione e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale ed all'ufficio tributi e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il primo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione, allegando la quietanza di pagamento del canone. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

### **Articolo 9 - Rilascio della concessione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza per l'occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi o, in mancanza, indicati nel Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e generalizzato.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo tempestivamente, al fine di interrompere la stessa.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre la data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento nei termini stabiliti dal presente regolamento comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione.
6. Le concessioni sono consegnate o trasmesse, di norma, con la stessa modalità utilizzata dal richiedente per la presentazione dell'istanza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, se dovuto.
7. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nella concessione, dalla data indicata nel provvedimento stesso ovvero dal momento del ritiro da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'integrale importo del canone, se dovuto.
8. Le occupazioni di suolo pubblico per attività divulgativa e propagandistica effettuate da partiti politici o liste civiche, al di fuori del periodo elettorale, sono sempre soggette al rilascio della concessione, anche quando sono esenti dal pagamento del canone ai sensi dell'art. 29, comma 1 lettera z) del presente regolamento.

#### **Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
  - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) versare il canone alle scadenze previste;
  - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
  - f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia previsti da specifici regolamenti o disposizioni di legge.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'ufficio competente apposita istanza con l'indicazione degli estremi della concessione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere dimostrata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 14 del presente regolamento.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia/disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria.

2) per le concessioni temporanee: la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del canone dovuto in base alla scadenza originaria;

3) per le concessioni permanenti: il Canone annuo rimane comunque dovuto ma con abbattimento del 50% per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria.

In ogni caso non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

### **Articolo 11 - Proroga, rinnovo e disdetta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è prorogabile o rinnovabile alla scadenza, previo inoltrare di motivata istanza all'ufficio competente con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima per le

occupazioni temporanee ed almeno 30 per quelle permanenti, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare o rinnovare.

Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini dell'applicazione della riduzione prevista ai sensi dell'art. 28, comma 4 del presente regolamento.

2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

3. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

### **Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca per provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

### **Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario fissando un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente dispone la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per lo stesso periodo per il quale era stata rilasciata la concessione oggetto di decadenza.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

## **Articolo 14 - Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali ed il ripristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**TITOLO III**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

**Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma, per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata, e-mail o Sportello OnLine del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Regolamento per l'installazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
  - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
  - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
  - e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. La comunicazione inviata dall'Ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro

integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

### **Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

**Insegna di esercizio:**

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

**Insegna pubblicitaria:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

**Pubblicità su veicoli e natanti:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

**Pubblicità con veicoli d'impresa:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

**Pubblicità varia:**

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici,

distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

**Impianti pubblicitari:**

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

**Impianto pubblicitario di servizio:**

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**Impianto di pubblicità o propaganda:**

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

**Preinsegna:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

### **Articolo 17 - Istruttoria amministrativa e procedure**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad acquisire i necessari pareri tecnici, se necessari, dagli altri uffici competenti dell'amministrazione.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nullaosta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione relativa al posizionamento dei manufatti in menzione. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda/comunicazione pervenuta, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici comunali interessati dal procedimento per ottenerne l'eventuale nullaosta.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate, di norma, con la stessa modalità utilizzata dal richiedente per la presentazione dell'istanza.

8. L'autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'esposizione pubblicitaria. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;

b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria.

12. Il diniego deve essere espresso e motivato.

## **Articolo 18 - Titorarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
  - a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari in conformità di quanto previsto dal presente regolamento e dal Regolamento per l'installazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari;
  - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
  - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
  - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
  - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
  - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
5. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del

### **Articolo 19 - Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda e secondo quanto previsto dal Regolamento per l'installazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
6. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze di pubblica utilità, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
7. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

### **Articolo 20 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data precisata nell'ordine di rimozione.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

## **Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o la sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

## **Articolo 22 - Le esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

**TITOLO IV**  
**TARIFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

**Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) durata dell'occupazione;
  - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) tipologia;
  - d) finalità;
  - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
  
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
  
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
  
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
  
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

**Articolo 24 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

#### **Articolo 25 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali, *nonché le aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso, definite al precedente articolo 3, comma 1, lett. a)*, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Le strade e le altre aree pubbliche cittadine, *nonché le aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso, definite al precedente articolo 3, comma 1, lett. a)*, per le occupazioni del suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti sono classificate in due categorie tariffarie secondo quanto rappresentato ed indicato negli allegati "A" e "B" del presente Regolamento.
3. Eventuali integrazioni o modifiche agli allegati "A" e "B" verranno adottate con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Per le nuove strade il canone viene calcolato facendo riferimento alla seconda categoria, con eventuale conguaglio a seguito dell'aggiornamento dell'allegato "B".
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. Per le esposizioni pubblicitarie il territorio è classificato in un'unica categoria.

#### **Articolo 26 - Determinazione delle tariffe annuali**

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade, degli spazi pubblici comunali, *nonché delle aree e degli spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso*, in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono determinati nell'allegato "C" del presente regolamento.
5. Le tariffe dell'anno 2021 sono determinate nell'allegato "C" del presente regolamento.
6. Salvo l'anno 2021, le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

#### **Articolo 27 - Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade, degli spazi pubblici comunali, *nonché delle aree e degli spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso*, in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 dell'articolo 1 della

Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono determinati nell'allegato "C" del presente regolamento.
5. Le tariffe dell'anno 2021 sono determinate nell'allegato "C" del presente regolamento.
6. Salvo l'anno 2021, le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

#### **Articolo 28 - Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria ed in caso di occupazione, tenendo conto anche della categoria viaria in cui ricade. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 120 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per la specifica tipologia di esposizione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 120 giorni si applicherà, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale senza frazionamento.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa ordinaria è maggiorata nelle misure stabilite nell'allegato "C" del presente regolamento.
4. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni la tariffa corrispondente viene ridotta del 20% a partire dal sedicesimo giorno di occupazione. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a trenta giorni la tariffa corrispondente viene ulteriormente ridotta del 50% a partire dal trentunesimo giorno di occupazione.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 0,25.

8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

### **Articolo 29 - Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie esenti dal canone**

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni occasionali previste dall'articolo 7 del presente Regolamento;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le insegne a bandiera contenenti il simbolo della zucca che identifica l'adesione al "Centro Commerciale Naturale Brandizzo", purché la sporgenza dall'edificio non sia superiore a 60 cm;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili, le riserve di posteggio su aree pubbliche e le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- r) i passi carrabili di esclusivo accesso a fondi agricoli, quelli delle abitazioni private e delle attività;
- s) i messaggi pubblicitari di qualsiasi natura per i quali è stato riconosciuto il gratuito patrocinio dal Comune;
- t) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;
- u) le occupazioni realizzate con infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;

v) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;

w) le occupazioni realizzate all'esterno dei negozi con fiori, piante e altri elementi ornamentali, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e simili;

x) le occupazioni realizzate con le attrezzature necessarie per l'effettuazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte del soggetto gestore del servizio e le occupazioni effettuate per l'esposizione su suolo pubblico dei contenitori destinati al sistema della raccolta rifiuti "porta a porta" per il tempo strettamente necessario, così come previsto dal contratto di servizio;

y) i balconi, le verande, i bow-windows, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;

z) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, istituzionali, religiose, assistenziali, benefiche, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;

aa) le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti di durata non superiore a 4 ore e che non comportino la sospensione della circolazione;

bb) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore e che non comportino la sospensione della circolazione;

cc) le occupazioni effettuate con contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti e gli eventuali manufatti volti a mitigare l'impatto ambientale, così come autorizzate ai sensi dell'art. 49 del presente regolamento.

### **Articolo 30 - Riduzioni e maggiorazioni della tariffa e determinazione dei coefficienti**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa standard è maggiorata e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 2,16;

b) per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, tariffa standard è ridotta e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 0,33;

- c) per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, anche se realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa standard è maggiorata e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 1,30;
- d) per le occupazioni temporanee e permanenti del sottosuolo la tariffa standard è ridotta e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 0,25;
- e) per le occupazioni permanenti realizzate con tende e simili, la tariffa standard è ridotta e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 0,31;
- f) per le occupazioni temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa standard è maggiorata e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 1,22;
- g) per le occupazioni permanenti realizzate con dehors dei pubblici esercizi, la tariffa standard è maggiorata e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 1,10;
- h) per le occupazioni temporanee realizzate con dehors dei pubblici esercizi, la tariffa standard è ridotta e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 0,86;
- i) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tariffa standard è ridotta e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 0,21;
- j) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, la tariffa standard è ridotta e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 0,16;
- k) per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, con autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, la tariffa standard è maggiorata e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 1,46.
- l) per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tariffa standard è maggiorata e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 1,35.
- m) per le occupazioni temporanee relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la tariffa standard è maggiorata e pertanto alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente pari a 2,16;
- n) per le esposizioni pubblicitarie per manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- o) per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%. La presenza di eventuali sponsor o logotipi

a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

2. La Giunta Comunale può deliberare ulteriori forme di esenzione e/o agevolazioni del canone a seguito di specifica domanda, in casi particolari non previsti nel comma precedente.

### **Articolo 31 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

4. Per le occupazioni temporanee relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere si rimanda a quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento.

## **TITOLO V PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 32 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
  - 1) per le affissioni di natura non commerciale il 17 per cento;
  - 2) per le affissioni di natura commerciale il 83 per cento.

### **Articolo 33 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinata con le stesse modalità previste dai commi 5 e 6 dell'art. 26 del presente regolamento.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

### **Articolo 34 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 35;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici o religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

### **Articolo 35 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Articolo 36 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne

dalle 20:00 alle 7:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

## **TITOLO VI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Art. 37 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini; per il primo anno di concessione la prima rata dovrà essere pagata contestualmente al rilascio della stessa e le restanti entro i termini di cui sopra.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 40 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per i versamenti di cui al comma 2 che scadono il sabato o in un giorno festivo, il pagamento è sempre rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. Il Comune o il Concessionario provvede, di norma, ad inviare annualmente un prospetto di

liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

10. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 4,00.

11. Con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di eventi eccezionali comprovati da provvedimenti dell'autorità competente, la Giunta Comunale può deliberare differimenti o sospensioni dei termini ordinari di versamento per tutti o per determinate categorie di contribuenti.

### **Articolo 38 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo il termine specifico per il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 36 del presente regolamento.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta del contribuente da comunicare al Comune o al Concessionario entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di indennità irrogata per le occupazioni abusive o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 4,00.

5. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 39 - Accertamenti - Recupero canone**

1. Il Comune o il Concessionario del servizio provvede, nell'ambito delle attività di verifica ed accertamento, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160.

## **Articolo 40 - Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge n. 689/1981 e dal comma 821, lettere g) e h), dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n. 160.
2. Per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari considerati abusivi si applicano:
  - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

## **Articolo 41 - Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato con provvedimento motivato.

### **Articolo 42 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR n. 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

### **Articolo 43 - Il Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti, le richieste, gli avvisi e gli atti impositivi afferenti a tali attività.
2. Nel caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione ed accertamento del Canone di cui al presente regolamento, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti ed obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione ed autorizzazione.

**TITOLO VII**  
**PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

**Articolo 44 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici**

1. Le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici lungo le strade pubbliche oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio pubbliche sono esenti dal canone.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

**Articolo 45 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Gli spazi e le aree richieste temporaneamente dai titolari di autorizzazione per lo spettacolo viaggiante, per l'installazione di attrazioni del parco di divertimento, in occasione di feste patronali, sagre e simili, verranno concesse nei tempi e modi previsti dal Regolamento comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili.
2. Per le occupazioni con attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, vengono anche conteggiati i metri quadrati delle eventuali carovane, per le quali si applica la stessa tariffa dell'attrazione, indipendentemente dalla categoria della strada che occupano. Qualora il medesimo soggetto occupi il suolo pubblico con più di una attrazione, che ricadano in categorie viarie differenti, all'eventuale carovana si applica la tariffa prevista per l'attrazione con superficie maggiore.
3. Per le occupazioni con attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante che si realizzano nella centrale piazza Carlo Tempia e sulla via Torino e sue pertinenze, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Maestro Rossi e l'intersezione con via F.lli Sussetto, il canone è maggiorato di 1/3 rispetto a quello della prima categoria viaria.

**Articolo 46 - Occupazioni a sviluppo progressivo.**

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni con cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere a sviluppo progressivo, richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione, dietro presentazione di apposito programma recante le modalità, i tempi e l'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

**Articolo 47 - Occupazioni in prossimità del Palazzo Municipale**

1. Nella area centrale, in prossimità del Palazzo Municipale, possono essere concesse fino ad un massimo di quattro occupazioni temporanee a giornata, della superficie di mq. 9 (3 m x 3 m), nelle specifiche postazioni individuate nell'allegato "D" del presente regolamento, fatte salve le occupazioni normate da specifici regolamenti di settore.
2. Il numero, l'ubicazione e l'ingombro delle postazioni individuate nell'allegato "D" di cui al comma precedente possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Nella domanda di occupazione il richiedente può esprimere l'ordine di preferenza delle postazioni, che verranno assegnate secondo l'ordine di presentazione.

4. Le domande presentate per occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, istituzionali, religiose, assistenziali, benefiche, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore, nelle postazioni individuate nell'allegato "D", devono riferirsi ad occupazioni da effettuarsi in un arco temporale massimo di 60 giorni, con il limite di 4 occupazioni nello stesso mese, anche in caso di occupazione di postazioni differenti. Nella stessa giornata può essere richiesta una sola postazione per ogni ente, associazione o partito politico o lista civica. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano in caso di riconoscimento di patrocinio da parte del Comune.

5. Nel caso pervengano, per la medesima giornata, richieste di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni ed iniziative politiche di cui al comma precedente da più partiti politici e/o liste civiche, l'ufficio competenze assegnerà postazioni alternate tenendo conto, ove possibile, della preferenza indicata nella domanda.

6. Nell'area individuata nell'allegato "D" non possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico a carattere permanente.

#### **Articolo 48 - Attività Edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. La realizzazione di soluzioni atte al contenimento dei consumi energetici che comportino l'aggetto su spazio pubblico non costituiscono occupazione di suolo pubblico alle seguenti condizioni:

- l'intervento consenta di raggiungere i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici fissati dalla normativa provinciale in materia;
- lo spessore massimo consentito aggettante su suolo pubblico è fissato in 12 cm;
- la soluzione atta al contenimento dei consumi energetici sia realizzata sull'intera facciata dell'edificio;
- l'intervento sia compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, da valutare congiuntamente con la Polizia Municipale e il Servizio LL.PP..

#### **Articolo 49 - Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti**

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente.

2. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista l'impossibilità tecnica di collocazione in area privata recintata, i contenitori, di proprietà del Gestore del servizio, previo

rilascio di apposito titolo autorizzativo da parte del Comune, potranno essere posizionati su suolo pubblico a titolo gratuito, in ottemperanza di specifiche finalità sanitarie e di tutela dell'ambiente.

3. Il rilascio avverrà a seguito di verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati da parte dell'ufficio competente.

4. L'installazione dei manufatti volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico sarà valutata ed autorizzata dal Comune che fornirà inoltre le prescrizioni relative alla forma, il colore ed ogni altra caratteristica. I costi relativi alla realizzazione di tali manufatti sono a carico dell'utente il quale è responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta.

### **Articolo 50 - Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

### **Articolo 51 - Occupazioni con dehors**

1. Possono essere rilasciate concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per le seguenti tipologie di dehors:

- tipo A: sono costituiti da elementi fisici che delimitano e arredano lo spazio di ristoro esterno ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande (ristorante, bar, pizzeria, birreria, ecc.); tali elementi sono costituiti da fioriere tende, ombrelloni, non ancorati al suolo; questo tipo di dehor non è mai chiuso lateralmente con elementi a tutta altezza;

- tipo B: sono costituiti da manufatto edilizio che delimita e arreda lo spazio di ristoro esterno ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande (ristorante, bar, pizzeria, birreria, ecc.); tale manufatto è costituito da leggera struttura portante lignea o metallica appoggiata o ancorata al suolo, con copertura in elementi rigidi (pannelli verniciati, legname, lamiera, policarbonato, ecc.) ed eventuale chiusura laterale (parziale o totale) realizzata con materiali simili alla copertura aventi caratteristiche di rigidità e stabilità, idonea a proteggere dagli agenti atmosferici.

Le aree oggetto di concessione per il posizionamento di dehor di tipo A verranno delimitate da personale comunale.

2. La collocazione delle varie tipologie di dehors su suolo pubblico, tiene conto dei seguenti ambiti urbani (allegato E):

“Zona Centrale” corrispondente all'addensamento commerciale A1;

“Altre zone”: tutte le restanti zone del territorio comunale.

Per la “Zona Centrale” l'occupazione di suolo pubblico unicamente con dehor di tipo A può essere temporanea o permanente.

Per le “Altre zone” l'occupazione di suolo pubblico con dehor di tipo A può essere temporanea o

permanente, quella di tipo B può essere esclusivamente temporanea.

3. A salvaguardia dell'area del centro storico ed al fine di tutelarne l'immagine ed il valore storico ed architettonico, sulla piazza Vittorio Veneto, dove si vuole consentire l'occupazione di tipo temporaneo da parte di un solo dehor, non possono più essere rilasciate concessioni per il posizionamento di dehors, facendo presente che quella attualmente in essere continua a mantenere tutte le caratteristiche a suo tempo autorizzate, fino ad eventuale revoca da parte dell'Amministrazione Comunale o disdetta da parte del Concessionario.

Ne consegue che la piazza Vittorio Veneto può e potrà ospitare un solo dehor e che, pertanto, potrà essere rilasciata una sola concessione temporanea esclusivamente a seguito di revoca o disdetta della concessione permanente attualmente in essere.

4. Le aree destinate a viabilità o a parcheggi non possono essere oggetto di concessione per il posizionamento di dehor.

#### **Articolo 52 - Serbatoi**

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 53 - Regime transitorio**

1. Il Regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2001 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2013 e deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17/11/2014, resta in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 24/06/1994 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2005, resta in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone calcolati in base al presente regolamento.
5. Per il solo anno 2021 i termini di pagamento del canone di cui all'art. 37 del presente regolamento per le occupazioni permanenti, sono stabiliti come di seguito indicati:
  - rata unica entro il 30 giugno;
  - per importi superiori ad € 500,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 30 novembre.

### **Articolo 54 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

### **Articolo 55 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.